



HIGHLIGHTS

Monete digitali delle banche centrali. Banca d'Italia analizza opportunità e rischi collegati
Identificazione elettronica. In GU UE i regimi di identificazione nazionale
ESG, poteri di vigilanza e sanzioni. La BCE pubblica un parere sulle modifiche alla CRD
PSD2. Nuove Q&A EBA sull'autenticazione forte del cliente
UIF. FAQ relative alle comunicazioni sui depositi russi e bielorusi
Crisi Ucraina. Chiarimenti EBA sull'applicazione delle Linee guida AML
Valute virtuali. Contributi e modalità di trasmissione delle informazioni all'OAM per gli operatori
del settore

DALLA CORTE

Polizze abbinate ai finanziamenti. ABF si pronuncia sul calcolo del TEG
Responsabilità solidale ex. art. 2055 c.c. Unicità del fatto dannoso

ALTRE NOTIZIE

Gruppi bancari. Banca d'Italia avvia una pubblica consultazione
Strumenti finanziari e valutazione del rischio. Potere di intervento della Banca d'Italia

Monete digitali delle banche centrali. Banca d'Italia analizza opportunità e rischi collegati

Banca d'Italia ha pubblicato un contributo relativo alla possibile **introduzione di una moneta digitale da parte della Banca Centrale**. Il documento in commento riassume il dibattito sull'introduzione di una valuta digitale della Banca Centrale (CBDC) e analizza il possibile utilizzo di una CBDC nel contesto più ampio dei diversi tipi di strumenti di pagamento usati nelle economie di mercato. In particolare, la Banca d'Italia affronta il tema della digitalizzazione dei sistemi di pagamento e analizza le caratteristiche principali delle criptovalute.

Inoltre, il documento riporta le ragioni a favore dell'introduzione di una CBDC e i relativi rischi che possono scaturirne. Sul punto, ad avviso di Banca d'Italia, l'emissione di una CBDC ridurrebbe il rischio di perdita di sovranità monetaria, a fronte di eventuali emissioni di valute digitali su scala internazionale da parte di altre banche centrali, creazione di valute digitali private su scala globale o di scarso utilizzo del circolante da parte dei cittadini.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Identificazione elettronica. In GU UE i regimi di identificazione nazionale

È stato pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 aprile 2022, l'elenco dei **regimi di identificazione elettronica** notificati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS) in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ESG, poteri di vigilanza e sanzioni. La BCE pubblica un parere sulle modifiche alla CRD

La Banca Centrale europea (BCE) ha pubblicato un parere su una proposta di modifica della **Direttiva 2013/36/UE (CRD)** in materia di **poteri di vigilanza, sanzioni, succursali di paesi terzi, rischio ambientale, sociale e di governance (ESG)**

La BCE, in primo luogo, evidenzia come l'imposizione di requisiti più severi e l'ampliamento degli strumenti di vigilanza possano migliorare il modo in cui vengono affrontati i rischi ESG.

In secondo luogo, la BCE evidenzia che le disposizioni armonizzate per la valutazione dei dirigenti e del personale "chiave" delle banche faciliteranno l'efficacia della vigilanza e rafforzeranno una sana *governance* e che l'ulteriore armonizzazione dei poteri nazionali relativi all'acquisizione di partecipazioni qualificate, trasferimenti di attività o passività, fusioni o scissioni, così come del regime sanzionatorio, garantirà la coerenza e la solidità del sistema.

Infine, la BCE richiede che venga assicurata coerenza tra la CRD e il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, su questioni relative all'indipendenza della vigilanza e ai conflitti di interesse. In particolare, al fine di limitare i possibili conflitti di interesse, Banca d'Italia evidenzia l'importanza di un approccio rigoroso ma proporzionato e flessibile, che consenta di tenere in debito conto ogni singola specifica situazione.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su.](#)

PSD2. Nuove Q&A EBA sull'autenticazione forte del cliente

L'EBA ha aggiornato il proprio **Single Rulebook Q&A** contenente alcuni chiarimenti relativi al regime previsto **dalla Direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento (PSD2)** e ai relativi RTS in materia di **autenticazione forte del cliente**.

In particolare, le nuove Q&A forniscono chiarimenti sulle seguenti tematiche:

- classificazione dei pagamenti elettronici tramite Near Field Communication (NFC) come transazione a distanza;
- applicazione della SCA al Dynamic Linking che comporta il collegamento dinamico tra l'operazione, l'importo e il beneficiario, come specificati dall'utente al momento di disporre il pagamento;
- applicazione del principio di non discriminazione ai pagamenti batch/bulk;
- blocco da parte dei fornitori di servizi di pagamento (ASPSP) dell'accesso ai conti di pagamento per un fornitore di terze parti (TPP) in caso di manutenzione dell'account.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

UIF. FAQ relative alle comunicazioni sui depositi russi e bielorusi:

La UIF ha pubblicato alcune **FAQ** in materia di **comunicazioni sui depositi russi e bielorusi** che gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere alla stessa UIF in ottemperanza degli obblighi imposti dall'Unione Europea per contrastare l'invasione russa in Ucraina.

Gli enti creditizi sono infatti tenuti a trasmettere alla UIF informazioni in merito ai depositi russi e bielorusi ai sensi dell'articolo 5-octies, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 833/2014 nonché dell'articolo 1-septies, lettere a) e b), del Regolamento (CE) n. 765/2006.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Crisi Ucraina. Chiarimenti EBA sull'applicazione delle Linee guida AML

L'EBA ha pubblicato un documento contenente alcuni chiarimenti su come vadano applicate le sue **Linee guida in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo** e come gli istituti finanziari possano adattare le loro misure AML nell'attuale contesto influenzato dalla **crisi in Ucraina**.

L'EBA descrive inoltre ciò che le istituzioni finanziarie e le rispettive autorità di vigilanza possono fare per assicurare ai rifugiati ucraini l'accesso al sistema finanziario dell'UE e per proteggere le persone vulnerabili e invita gli istituti finanziari a garantire che il rispetto del regime di misure restrittive dell'UE non comporti una riduzione del rischio ingiustificata.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Valute virtuali. Contributi e modalità di trasmissione delle informazioni all'OAM per gli operatori del settore

L'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), attraverso la Circolare n. 41 del 21 aprile 2022, ha pubblicato le disposizioni inerenti alle modalità di **trasmissione delle informazioni all'OAM** nonché ai contributi e alle altre somme dovuti da parte dei **prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale** ai sensi dell'art. 17-bis, commi 8-bis e 8-ter, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

La circolare, che ripercorre le norme previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, ricorda come l'iscrizione alla sezione speciale del Registro dei Cambiavalute (Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e/o di portafoglio digitale) sia condizione indispensabile affinché gli operatori possano svolgere legalmente la loro attività, anche online, in Italia. In ogni caso, i soggetti interessati all'iscrizione nella sezione speciale del Registro devono procedere, preventivamente, a registrarsi nell'area privata dedicata del portale OAM.

Inoltre, la circolare ricorda che gli operatori che già svolgono l'attività, anche online, sul territorio della Repubblica, dovranno provvedere all'iscrizione, previa registrazione, entro sessanta giorni dal suo avvio.

Infine, viene determinato un contributo *una tantum* pari a 8.300 euro per le persone giuridiche e a 500 euro per le persone fisiche. Verrà successivamente stabilita una quota annuale variabile in considerazione delle dimensioni operative degli iscritti, quale copertura dei costi ricorrenti della struttura OAM, relativi alla tenuta del Registro degli operatori in valute virtuali e alla gestione e manutenzione del Sistema Informatico per la trasmissione dei dati da parte degli iscritti stessi.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Polizze abbinate ai finanziamenti. ABF si pronuncia sul calcolo del TEG

Il Collegio di coordinamento ABF, con la decisione n. 4655 del 21 marzo 2022, ha stabilito che ai fini **dell'esclusione o dell'inclusione del calcolo del TEG**, in presenza di **contestualità tra sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa**, risulta presunta *iuris tantum* la sussistenza di un collegamento funzionale tra i due contratti.

Tale presunzione risulta consolidata qualora concorrano le seguenti circostanze:

- la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- sussista una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Al contrario, depone nel senso dell'assenza di un collegamento funzionale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione la ricorrenza di circostanze tali da escludere la funzione di copertura del credito, quali, in via esemplificativa:

- la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo;
- la differente durata dei due contratti, pur se stipulati contestualmente;
- un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua misura fissa o variabile;

- il beneficiario non sia l'intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione che quest'ultimo sia libero di allocare come ritenga l'indennizzo eventualmente ricevuto.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Responsabilità solidale ex. art. 2055 c.c. Unicità del fatto dannoso

Le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, con la sentenza n. 13143 del 27 aprile 2022, hanno affermato il principio secondo cui per il sorgere della **responsabilità solidale dei danneggiati**, l'art. 2055 primo comma c.c. richiede che sia accertato il **nesso di causalità** tra le condotte secondo il criterio di cui all'art. 41 c.p., e quindi che il fatto dannoso sia imputabile a più soggetti, ancorché le **condotte lesive siano fra loro autonome** e pure se siano **diversi i titoli di responsabilità** di ciascuno (anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate. La fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.

La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che in caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente, la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale e parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento da mandato, la quale concorre, ex art. 2055 c.c., con quella eventuale dell'organo (il Mise) chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza;

Infine, nel caso di società fiduciaria posta in l.c.a., viene stabilito che l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 207, comma 1, l.fall, sia per i creditori ammessi a domanda ai sensi dell'art. 208 della stessa legge, l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 l.fall.; tale effetto, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. si estende anche al Mise, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciarmente conferiti nella società soggetta a vigilanza divenuta insolvente.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Gruppi bancari. Banca d'Italia avvia una pubblica consultazione

Banca d'Italia ha avviato una **pubblica consultazione** sulle proprie **disposizioni in materia di "Gruppi bancari" e "Albo delle banche e dei gruppi bancari" e in materia di "Processo di controllo prudenziale"**.

La consultazione riguarda le proposte di modifica alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di Gruppi bancari e Albo delle banche e dei gruppi bancari (Parte Prima, Titolo I, Capitoli 2 e 4 della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013), nonché in materia di Processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013).

Essa è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle proposte di modifica alle disposizioni sopra indicate che discendono dall'esigenza di recepire le novità introdotte dalla direttiva (UE) 2019/878 (c.d. CRD V) in materia di società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista e in materia di misure di Secondo Pilastro che le Autorità di vigilanza possono imporre, e si rivolge alle banche e alle società capogruppo di gruppi bancari, alle altre società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti a gruppi bancari, nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione.

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro il 27 maggio 2022.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Strumenti finanziari e valutazione del rischio. Potere di intervento della Banca d'Italia

Banca d'Italia ha pubblicato un documento contenente un quadro giuridico, analitico e metodologico relativo al proprio **potere di intervento su strumenti finanziari, depositi strutturati e attività/pratiche finanziarie collegate**. In particolare, esso descrive le modalità di svolgimento delle analisi e delle valutazioni dei rischi svolte dalla Banca d'Italia a supporto dell'eventuale esercizio del potere di intervento e fornisce, a titolo di esempio, alcuni risultati di tali attività.

A riguardo, si ricorda che il regolamento UE/2014/600 (MiFIR) ha attribuito alle autorità di vigilanza nazionali il potere di vietare o limitare (i) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati; (ii) determinate attività e pratiche finanziarie collegate.

In Italia, l'art. 7-bis del Testo unico della finanza (TUF) ha attribuito il potere di intervento alla Banca d'Italia per preservare la stabilità del sistema finanziario nazionale e alla Consob per quanto riguarda la tutela degli investitori, l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci. Ciascuna autorità potrà esercitare il potere di intervento dopo avere sentito l'altra.

Il potere di intervento attribuito alla Banca d'Italia persegue dunque un obiettivo diverso (la stabilità del sistema finanziario nazionale) rispetto a quelli a cui sono volti i controlli in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di correttezza degli intermediari nei rapporti con la clientela.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it